



EDUCANDATO STATALE "COLLEGIO UCCELLIS"

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO CLASSICO EUROPEO - LICEO COREUTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CINESE

via Giovanni da Udine 20, 33100 Udine - tel. 0432 501833 - fax. 0432 507202 - www.educandatouccellis.edu.it
CF Educandato 80001470303 - CF Istituti Scolastici 94075880305



MODULO DI RICHIESTA PER L'USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI Scuola sec. di I grado

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
dell'Educandato Statale "Collegio Uccellis"
UDINE

I sottoscritti _____ (padre) _____ (madre)
genitori dell'alunno/a _____
domiciliato/a a _____ in via _____
classe _____ della scuola Sec. di I grado; sez. _____ (se conosciuta)

DICHIARANO

1. di aver preso visione dei riferimenti di legge (allegato A, vedi retro permesso);
2. di aver valutato il grado di maturazione, di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la proprio/a figlio/a;
3. di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico la vigilanza sul minore ricade interamente sulla famiglia;
4. di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola- casa che il minore deve compiere per il ritorno a casa (indicare tale percorso) _____
5. di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul minore;
6. di aver provveduto al necessario addestramento ed alla educazione comportamentale anche in merito alle nozioni base del codice della strada del proprio/a figlio/a e verificato che è in grado di percorrere il tragitto sopra indicato in maniera autonoma

CHIEDONO

che l'alunno/a possa essere autorizzato ad uscire autonomamente, senza quindi la presenza di accompagnatori, **per l'intero periodo di permanenza presso la scuola sec. di I grado**

SI IMPEGNANO

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a, per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi dovuta accoglienza;
- a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada.

Con la presente si esonera l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che possono verificarsi prima, durante e dopo il tragitto dichiarato nel presente atto.

Data _____

Firma leggibile di entrambi i genitori

- Preso atto delle dichiarazioni dei genitori e ammoniti circa le responsabilità che si assumono in relazione alle sopra riportate dichiarazioni.

si dispone l'uscita autonoma dell'allievo/a come da richiesta della famiglia.

VISTO SI AUTORIZZA
RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
Fausto Senatore



Allegato A

RIFERIMENTI DI LEGGE IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA E DELLA SCUOLA SUL MINORE

Abbandono di persone minori o incapaci – Art. 591 Codice Penale

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, ed della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o adottato.

Danno cagionato dall'incapace – Art. 2047 Codice Civile

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte - Art. 2048 Codice Civile

Il padre la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seg.) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non - Art. 61 l. 11/07/80 n. 312

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi.